



# Ministero dell'Interno

## Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA  
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PALERMO  
PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA  
ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO MILANO II NAPOLI  
NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere

ROMA

OGGETTO: Trasmissione sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, n. 32804/2022 del 20.06.2022/08.11.2022, in materia di "non refoulement".

Nell'ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale dell'Asilo affidati a questa Commissione Nazionale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 25 del 2008, si trasmette in allegato la sentenza indicata, in riforma di una sentenza del Tribunale di Torino, in quanto ritenuta utile per l'approfondimento della corretta interpretazione del concetto di "non refoulement".

Ufficio III/EG

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma  
Pec: [commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it](mailto:commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it)



# Ministero dell'Interno

## Commissione nazionale per il diritto di asilo

La Cassazione, difatti, giudicando sulla revoca dalla protezione sussidiaria ad un cittadino di nazionalità afghana, a seguito dell'incarcerazione dovuta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e alla successiva emersione di notizie rilevanti nel contrasto al terrorismo internazionale, ha specificato due principi fondamentali.

In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che, nel riconoscere l'applicazione dell'art. 19, co. 1 e co. 1.1 del TUI e, quindi, il principio di *non refoulement*, il Tribunale "avrebbe dovuto dar conto del **serio, concreto ed attuale rischio**" che lo straniero, qualora rimpatriato, avrebbe concretamente potuto subire dei trattamenti inumani e degradanti, delle pene o essere sottoposto a tortura, ai sensi dell'art. 3 CEDU.

In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato che, ai fini del riconoscimento della protezione ex art. 19, co. 1 e co. 1.1., **non è sufficiente "il riscontro della complessiva situazione politica esistente"** nel Paese di origine dello straniero, in questo caso di specie l'Afghanistan, ma deve essere valutata la situazione del singolo richiedente in caso di rientro o rimpatrio.

I principi suddetti, che evidentemente provengono tralaticciamente dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 3 della Convenzione, pur essendo stati declinati con riguardo all'attività giurisdizionale devono nondimeno costituire autorevole guida interpretativa anche alle attività svolte nella fase amministrativa con riguardo alle tipologie fondate sulla suddetta norma convenzionale.

IL PREFETTO  
Fabrizio Gallo

